



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIOGGIA 2"

Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)

Telefono 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821

Cod. mecc. VEIC853008 Cod. Fiscale: 91020320270

✉ Mail: veic853008@istruzione.it ✉ Pec: VEIC853008@pec.istruzione.it www.icchioggia2.edu.it

**Contratto di prestazione occasionale per la realizzazione di un corso per il personale docente e ATA
di 12 ore di formazione generale e specifica sulla sicurezza**

CIG n. ZDA351E3D4

TRA

L'Istituto Comprensivo "Chioggia 2" di Chioggia (VE) – C.F. 91020320270, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Guaraldo Monica, nata a _____ il _____ – domiciliata per la carica che ricopre, presso la sede della Scuola in Via San Marco, 25;

E

L'esperto Prof. Signoretto Sandro nato a _____ il _____ ,

VISTI

- il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii;
- gli art. 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30/03/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
- l'art. 76 del Decreto legislativo n. 4 del 10/01/2006 e dell'art. 376 della legge 144 del 24/12/2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità;
- l'art. 32 del D.L. n. 223 del 04/07/2006 consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purchè tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n.107", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16/11/2018;
- l'art. 43, comma 3, art.44, comma 4, art.45. comma 2 lettera h, del predetto Decreto Interministeriale, consente all'Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione,
- l'Accordo Stato-Regioni del 2016 e s.m.i;

PREMESSO CHE

- l'Istituto Comprensivo "Chioggia 2" di Chioggia (VE) necessita di esperti per soddisfare il bisogno di realizzazione di corsi per il personale docente e ATA di 12 ore di formazione generale e specifica sulla sicurezza
- nell'IC Chioggia 2 non sussiste personale interno con le specifiche competenze professionali richieste per la realizzazione dell'attività predetta;
- l'aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e misure di sicurezza applicate per prevenire e proteggere il personale in servizio dagli infortuni,
- la formazione sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore del lavoro, così come previsto dal D.Lgs.81/08;

VISTI

- la professionalità e la competenza dell'ing. Signoretto Sandro e la sua disponibilità ad accettare l'incarico a favore di questa Istituzione scolastica come preponente di corsi di formazione per il personale;
- La determina del Dirigente Scolastico prot. n.405/VII.8 del 07/02/2022

SI CONVIENE E STIPULA

Il seguente contratto di prestazione d'opera professionale occasionale che sarà così regolato:

- Art. 1** Le premesse sono parte integrante del presente contratto;
- Art.2** L'ing. Signoretto Sandro individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente dichiarati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, s'impegna a prestare la propria opera professionale per la realizzazione di un corso per il personale docente e ATA in presenza di 12 ore di formazione specifica sulla sicurezza;
- Art.3** L'incarico si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per la durata di n. 12 ore complessive di lezione, secondo il calendario predisposto in accordo con il Dirigente Scolastico. Qualsiasi decisione circa il prolungamento del contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale.
- Art. 4** L'esperto agirà in piena autonomia, pertanto sceglierà la modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione e per raggiungere gli obiettivi della formazione. La prestazione deve essere curata personalmente dall'esperto Ing. Sandro Signoretto.
L'esperto avrà accesso alle strutture della scuola e/o potrà utilizzare strumenti in dotazione all'Istituto. Qualsiasi dato o informazione del quale l'esperto venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; l'esperto si impegna pertanto a non divulgare tali dati o informazioni.
- Art.5** L' Ammontare complessivo dei servizi: € 960,00 (al netto delle ritenute di legge e IVA).
Il compenso pattuito sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione previa trasmissione di regolare fattura elettronica e di una relazione sull'attività svolta.
A tal fine si indica il Codice Univoco dell'Ufficio da utilizzare per la trasmissione della fattura elettronica : **UFZTW8**
L'esperto è tenuto ad inserire, all'interno della fattura elettronica il CIG al fine di rendere più facilmente identificabile la fattura.
- Art.6** In caso di inadempienze, pur se dovute a forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute nell'art. 2222 e seguenti del codice civile. Il caso di recesso anticipato l'Istituto Comprensivo Chioggia 2 di Chioggia(VE) sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

- Art.7-** L'Istituzione scolastica si impegna, ai sensi e per effetti della legge n. 675/1996, che i dati personali forniti dall'Ing. Sandro Signoretto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
L'esperto dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli Assistenti Amministrativi.
- Art.8** Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.
- Art.9** Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di competenza territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL FORMATORE
Ing. Sandro Signoretto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Guaraldo

-